



A B in N alla via S L n.  
E G nato a S il , ivi residente alla via P n. (CF )

A M , nata a T il , residente in S alla via L M n. (CF. )

rappresentati e difesi dall'avv. A R , giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliario in N alla via R n.

S F , nato a N il residente in S alla via S F in F n. (CF : ), rappresentato e difeso dall'avv. C A , giusta procura in atti, con il quale elettivamente domicilia in S alla via F. n.

I C , nato a C S: L il (CF. )

S R , nata a P il (CF. )

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. A B , giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliario in R alla via S V n.

-CONVENUTI-

V P , nato ad A il (CF. )

-CONVENUTO CONTUMACE-

NONCHÈ

A E S.A.-R G L'I , con sede legale in M alla via della C n. (C.F. ), in persona del Procuratore per la funzione sinistri, rappresentata e difesa dall'avv. C B , come da procura in atti, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. A T in S al L T

TERZO CHIAMATO

L - R G L'I con sede in M al C G n. (P.I. , )

TERZO CHIAMATO NON COMPARSO

### CONCLUSIONI

All'udienza del 08 gennaio 2021 le parti presenti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la V C s c a r.l. in liquidazione coatta amministrativa conveniva dinanzi all'intestata giustizia i summenzionati convenuti per accertarne le responsabilità e chiedere il risarcimento dei danni per gli atti di *mala gestio* dagli stessi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni sociali.

Esponava, nel contesto:

- che con decreto n.17/2009 del 12.02.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la liquidazione coatta amministrativa della V C s c a r.l.;
- che dopo appena due mesi dalla messa in liquidazione, nell'aprile 2009 M P , già presidente del Cda della cooperativa, depositava ricorso per l'accertamento e la declaratoria



dello stato di insolvenza dell'ente cooperativo, che veniva rigettato dal Tribunale di Salerno;

- c) che successivamente lo stesso M presentava dinanzi alla giustizia amministrativa ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della messa in liquidazione;
- d) che il Tar di Salerno con ordinanza del 22.05.2009 accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva la messa in liquidazione della società e pertanto i commissari liquidatori erano tenuti a trasferire la gestione societaria nuovamente all'organo amministrativo della cooperativa;
- e) che il ricorso al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza sospensiva del Tar veniva rigettato;
- f) che il Tar Salerno con sentenza n. 726/2011 del 21.04.2011 rigettava il ricorso proposto da M P, confermando il provvedimento ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa e tale sentenza veniva altresì confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4922/2011 del 27.07.2011;
- g) che a seguito del ricorso per la declaratoria di insolvenza presentato dai commissari liquidatori il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1/2011 del 05.12.2011 dichiarava lo stato di insolvenza della cooperativa V C;
- h) che nella predetta sentenza i giudici del Tribunale di Salerno rilevavano che già dal 30.06.2008 la situazione finanziaria della cooperativa si palesava disastrosa e l'impossibilità di alcuna prospettiva di ripresa dimostrava "lo stato di assoluta ed irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria ex art. 5 e 195 R.D. n.267/1942";
- i) che da quanto riferito dai precedenti amministratori esisteva uno stretto rapporto tra la V C e la società partecipata al 90% F che in sede di audizione lo stesso M definiva "società finanziaria con fini speculativi";
- j) che gli accertamenti peritali delegati dai commissari liquidatori consentivano di appurare che la citata F spa costituiva "uno strumento per deviare fuori dalla struttura cooperativa V disponibilità finanziarie";
- k) che sempre gli accertamenti peritali avevano acclarato che vi era stato un travaso di disponibilità finanziaria in danno delle casse della cooperativa a favore della F spa per l'ammontare complessivo pari a 4,6 milioni di euro;
- l) che tra le operazioni sintomatiche del perverso intreccio economico finanziario tra la cooperativa e la sua controllata figurava un finanziamento in favore della società finanziaria per l'importo di 5 milioni di lire;
- m) che diversamente il danno imputabile ai negligenti amministratori può essere computato nell'ammontare degli interessi, more ed aggravii cagionati dal loro comportamento illecito anche sulla base di un accertamento tecnico;
- n) che la società di revisione contabile B i A srl a cui venne conferito incarico di procedere a revisione contabile nella relazione al bilancio chiuso al 30.06.2005 contestava che lo stesso bilancio fosse stato redatto con chiarezza ed attestava una situazione di incertezza della continuità aziendale;
- o) che in data 12.07.2010 la F spa veniva posta in liquidazione e poi cancellata, non riuscendo più ad attingere risorse dalla controllante che versava già in una pesante crisi economica;
- p) che la situazione di dissesto economico che ha coinvolto prima la finanziaria e poi la cooperativa messa in liquidazione coatta amministrativa era riconducibile alla gestione dissennata degli amministratori e sindaci succedutisi nel tempo che peraltro erano gli stessi per entrambe le compagini societarie;



q) che la progressiva perdita del capitale sociale avrebbe determinato l'obbligo degli amministratori di porre in liquidazione la società e improntare la gestione in chiave liquidatoria piuttosto che proseguire nel compimento di nuove operazioni che hanno soltanto aggravato le già pesanti perdite;

r) che gli organi sindacali succedutisi nel tempo non avevano svolto alcun ruolo di controllo e vigilanza sulla pessima gestione perpetrata dall'organo amministrativo, così contribuendo causalmente alla causazione dei danni al patrimonio sociale;

s) che il danno così cagionato e da risarcire ammonterebbe a circa 4,6 milioni di euro, come accertato anche nella perizia di parte;

t) che in via subordinata il danno in mancanza dei dovuti riscontri documentali potrebbe essere liquidato in via equitativa, nella differenza tra attivo e passivo per l'ammontare di circa 1,7 milioni di euro.

Su tali presupposti parte attrice concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:

*"- in via principale: accogliere la domanda e per l'effetto, accertata, ex art. 1176, comma 2, 2476, comma 1, 2446 e 2484, n.4, cod. civ., la responsabilità dei signori M P, M G, A C, B C, B C, D C, M, M P, S I, S R, V e I C e, ex artt. 2043, 2403 bis, 2406 e 2407 cod. civ., di E G S F e A M, condannarli in solido, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'attrice, V C S c a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei legali rapp/ti pro-tempore i Commissari liquidatori prof. S P, dott. D N e avv. G P della capitale somma di 4,6 milioni di euro, con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;*

*-in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale innanzi trascritta, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni di cui innanzi, condannare i convenuti, M P, M G A C B C, B C, D C M, M P S I S R, V e I C, in solido, a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in favore dell'attrice, V C S C a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei legali rapp/ti pro-tempore i Commissari liquidatori prof. S P, dott. D N e avv. G P, ex art. 1226 cod. civ., della capitale somma di € 1.944.644 - corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; ovvero della somma che il Tribunale riterrà di determinare, sempre in via equitativa e di giustizia;*

*- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio."*

Si costituivano in giudizio i convenuti B C, S I, M G, M P, A C e D C M, depositando unica comparsa di costituzione risposta, nella quale in via preliminare è stata sollevata l'eccezione di prescrizione.

Infatti, secondo i componenti, l'azione di responsabilità diretta nei loro confronti risulterebbe prescritta per il decorso del termine quinquennale sia dalla sentenza che ha dichiarato l'insolvenza della cooperativa (Tribunale Salerno del 05.12.2011) sia dalla sentenza del giudice amministrativo che ha respinto il ricorso avverso il decreto di liquidazione coatta amministrativa consentendo l'effettivo insediamento dei commissari (Tar del 21.04.2011).

Nel merito, i convenuti si sono difesi sostenendo che tutte le operazioni di finanziamento a favore della società F che avrebbero generato il dissesto della cooperativa sarebbero state poste in essere in periodi in cui gli stessi non rivestivano la carica amministrativa assunta soltanto nel 2009 e M P non rivestiva nemmeno la qualità di socio.



Chiedevano pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.

Si costituivano altresì i convenuti B , C e M P , depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente è stata eccepita la nullità dell'atto introduttivo, in mancanza di una specifica attribuzione di responsabilità non desumibile in alcun modo nell'atto di citazione nel quale l'azione di responsabilità è stata esercitata "cumulativamente e genericamente".

Sempre in via preliminare è stata eccepita la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità. Infatti, per l'azione sociale di responsabilità la cessazione dalla carica dovrebbe essere fatta risalire al 12.02.2009 (data in cui è stato adottato il decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa con la nomina dei commissari), pertanto quando è stato passato l'atto di citazione per la notifica in data 10.02.2017 era spirato il previsto termine quinquennale.

Nel caso in cui si volesse considerare che a seguito del provvedimento di sospensione della liquidazione coatta amministrativa disposta dal Tar, l'organo amministrativo della cooperativa sia ritornato in carica, comunque il provvedimento di merito del Tar del 21.04.2011 che ha confermato il decreto ministeriale che aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa avrebbe determinato la definitiva cessazione dalla carica dell'organo gestorio della cooperativa, con la conseguenza di ritenere anche in questo caso maturato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale.

Analogamente, l'azione dei creditori sociali sarebbe travolta dall'effetto prescrizionale, in ragione della circostanza che la sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza della cooperativa è stata emessa dal Tribunale di Salerno in data 05.12.2011 (iscritta nel registro delle imprese in data 03.01.2012).

Nel merito, i componenti hanno dedotto di aver accettato la carica amministrativa nel gennaio 2009 e poche settimane dopo interveniva il decreto ministeriale che nominava i commissari liquidatori. Inoltre, la principale causa del dissesto sarebbe stata determinata dai rapporti intercorsi tra la cooperativa e la società finanziaria che avrebbe drenato ingenti risorse nel periodo relativo alla fine degli anni '90 quando i convenuti non avevano ancora assunto il ruolo gestionale.

Si chiedeva inoltre di accertare i profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c per lite temeraria.

Concludevano quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari.

Si costituivano i convenuti S , R e I C , rappresentati dal medesimo difensore, i quali eccepivano preliminarmente la prescrizione dell'azione proposta dai commissari per decorrenza dei termini ex art. 2949 c.c.

In particolare, secondo la prospettazione dei convenuti, per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale risulterebbe ampiamente decorso sol che si consideri che l'insufficienza del patrimonio sociale risalirebbe al bilancio approvato al 30.06.2008, chiuso con un risultato negativo tale da azzerare l'intero capitale sociale. Quanto all'azione sociale, la stessa risulterebbe prescritta dal momento che la cessazione definitiva dalla carica amministrativa è stata consacrata con il provvedimento del Tar che ha confermato la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in data 21.04.2011.

Nel merito, i componenti hanno contestato la genericità degli addebiti ascritti e soprattutto hanno dedotto il difetto di prova del nesso causale fra la gestione riconducibile agli stessi ed il preteso danno. Pertanto hanno concluso con la richiesta di rigetto della domanda con condanna alle spese da attribuire ai difensori antistatari.



Si costituivano poi anche i convenuti E G ed A M , depositando comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo.

I comparenti deducevano la nullità dell'atto di citazione e comunque sollevavano l'eccezione di prescrizione, ribadendo le argomentazioni già enucleate dalle altre parti convenute. In particolare, i sindaci comparenti deducevano che quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, lo stesso doveva iniziare a decorrere dalla data in cui era stata accertata la insolvenza con sentenza del 05.12.2011 e quindi dal momento che la notifica dell'atto introduttivo si era perfezionata soltanto in data 21.02.2017 era ampiamente maturato il termine prescrizionale.

Nel merito, la domanda nei confronti dei sindaci risulterebbe priva di fondamento, se è vero che la perizia di parte posta a fondamento dell'atto introduttivo non fa alcun riferimento alla responsabilità dell'organo di controllo della cooperativa.

Pertanto, concludevano chiedendo il differimento dell'udienza per la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa con la quale risultano assicurati per i profili di responsabilità civile professionale e poi chiedevano il rigetto della domanda.

Si costituiva altresì il convenuto, S F , depositando comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, eccependo la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza o indeterminabilità della *causa petendi* nonché la prescrizione dell'azione proposta dai commissari liquidatori.

Nel merito, deduceva il difetto della prova del nesso di causalità tra la condotta del sindaco convenuto e il danno invocato nonché contestava la modalità di quantificazione del danno. Concludeva, quindi, dopo aver invocato la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa per il rischio connesso alla responsabilità civile professionale, per il rigetto della domanda.

Si costituiva infine l'A E S.A. – R G , chiamata in causa dal convenuto S .

Non si costituivano in giudizio il convenuto V P , di cui si dichiarava la contumacia in giudizio né la compagnia assicurativa L – R G. l'I , regolarmente citata dai convenuti A M ed E G e non comparsa, di cui occorre dichiarare la contumacia.

All'udienza del 22.02.2019 il giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e successivamente ritenendo la sussistenza di eccezioni preliminari idonee a determinare la definizione del giudizio fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, sulle conclusioni rassegnate a verbale d'udienza del 08.01.2021, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto, il Collegio è chiamato a scrutinare le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.

Deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione perverro sollevata soltanto da alcuni dei comparenti.

Mette conto evidenziare che la sanzione di nullità, prevista dal comma 4 dell'art. 164 cpc riguarda il requisito di cui all'art. 163, n. 3, cpc, cioè la mancata determinazione della cosa oggetto della domanda.

Essa non si estende al requisito di cui al successivo n. 4 dell'art. 163 cit., cioè all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, i quali, se non esposti nell'atto di citazione, ben possono essere indicati e specificati nel corso del giudizio.

Più in particolare l'art. 164, comma 4, cit. dispone che la citazione è nulla qualora sia omesso



o risulti assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'art. 163 ovvero se manchi l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Per effetto di tale disposizione, l'attore: (i) deve indicare con chiarezza (da escludere ogni incertezza assoluta) sia il *petitum* immediato (cioè il provvedimento giurisdizionale che richiede) che il *petitum* mediato (vale a dire il bene della vita di cui domanda la tutela); (ii) deve invece limitarsi ad esporre la *causa petendi*, cioè il fatto costitutivo dell'azione dal quale è derivata la pretesa lesione del diritto. La nullità dell'atto si verifica soltanto nel caso essa manchi in assoluto, non anche nel caso sia incerta (come avviene invece in tema di *petitum*).

In altri termini, la sola genericità della *causa petendi* non costituisce vizio sanzionato di nullità, rimanendo superabile da un lato dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, dall'altro dalla precisazione e/o modificazione consentite prima della chiusura della fase assertiva.

Ad ogni modo, l'esposizione richiesta dall'art. 163, n. 4 cpc può dirsi correttamente osservata ove ricorra l'indicazione del fatto materiale, nella sua consistenza spaziale e temporale, anche ove si agisca in tema di diritti eterodeterminati; ciò proprio perché spetta al giudice definire il contenuto e la portata delle domande avanzate dalle parti, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivino le pretese dedotte in giudizio (*causa petendi*: cfr. Cass. 19.10.1998, n. 10337).

L'eccezione deve essere rigettata poiché sebbene nella domanda introduttiva non vi sia analitica disamina dei profili di responsabilità ascritti a ciascuno dei convenuti, comunque le condotte di *mala gestio* sono state delineate nei caratteri principali e specificate poi con il richiamo alla consulenza tecnica di parte contenuto nelle prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella quale sono stati indicati precisamente anche i periodi in cui i vari amministratori si sono succeduti nelle cariche gestorie. Resta questione di merito l'accertamento delle singole responsabilità, alla luce peraltro delle puntuali difese che ciascuno dei convenuti costituiti ha ritenuto di formulare.

Nel caso di specie, l'atto di citazione, che sconta il pedissequo richiamo a parti della consulenza tecnica di parte, si connota comunque per l'adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, essendo stati indicati gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari incombenti sull'organo amministrativo e su quello sindacale nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Peraltro, si ribadisce che nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono stati forniti gli ulteriori elementi necessari a delineare i contestati atti di *mala gestio* (ancorché richiamando testualmente le conclusioni dei consulenti tecnici di parte) nonché la durata degli incarichi gestori per ciascuno dei convenuti.

Deve invece essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti costituiti che determina il rigetto della domanda.

Orbene, ai sensi dell'art. 206 comma 1 legge fall., "L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione".

Il principio della inscindibile legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali in capo al curatore fallimentare, al commissario liquidatore e al commissario straordinario è poi ribadito all'art. 2934 bis c.c., applicabile al caso di specie, dal momento che lo statuto della cooperativa rinvia alle norme sulle s.p.a. in quanto compatibili (cfr. art. 40 dello statuto in atti).



Ne consegue che il commissario liquidatore dovrà informare l'esercizio dell'azione di responsabilità al rispetto dei caratteri propri della stessa e per quanto riguarda i termini prescrizionali non può prescindere dall'applicazione dell'art. 2949 c.c.

Quindi, l'azione sociale sebbene esperita dal commissario in ragione della decretata liquidazione coatta amministrativa è soggetta per gli amministratori alla prescrizione quinquennale a decorrere dalla cessazione dalla carica come previsto ex art. 2941 n.7 c.c.

L'azione dei creditori sociali è soggetta parimenti a detta prescrizione quinquennale, con decorso però dal momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394 cod. civ., comma 2, che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ed infatti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega ad un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi.

La nozione di insufficienza patrimoniale si desume dalla lettera dell'art. 2394 c.c. ed è comunemente individuata nella eccedenza delle passività sulle attività, ovvero sia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento. Si è sottolineato che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società.

D'altra parte, l'insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dalla L. Fall., all'art. 5, come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorchè il patrimonio sia integro, ovvero, all'opposto, presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare.

L'orientamento da tempo affermato nella giurisprudenza, e largamente seguito in dottrina, ritiene che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. debba iniziare a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale divenga oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. Cass. 6.10.1981, n. 5241; Cass. 7.11.1997, n. 10937 cit.; Cass. 28.5.1998, n. 5287; Cass. 5.7.2002, n. 9815; Cass. 18.1.2005, n. 941).

Consegue quindi, per esempio, ove sia incontroverso tra le parti che l'insufficienza patrimoniale si sia verificata per le perdite maturate nel corso dell'esercizio sociale chiuso a fine anno e che di essa fosse possibile per ogni creditore avere cognizione con l'esame del bilancio di tale esercizio, la decorrenza della prescrizione non può farsi coincidere con la data di chiusura dell'esercizio per il solo fatto che ad essa fa riferimento la rilevazione dei dati contenuta nel documento di bilancio, dovendosi al contrario tenere conto della data in cui il bilancio è stato pubblicato nel Registro delle Imprese, e dunque reso conoscibile ai terzi ex art. 2435 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 17/05/2013, n. 12065 curatore del Fallimento TT s.r.l. C. P.G. e altri Fisco on line, 2013).

Assume la Suprema Corte, con orientamento consolidato, che: *"L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, th primis," dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità*



*della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa". (Cass. civ. sez. I sent. 04/12/2015, n. 24715).*

Ciò premesso, è incontestabile che l'azione sociale di responsabilità sia stata travolta dall'effetto prescrizione.

Infatti, se è vero che devono essere rigettate le deduzioni dei convenuti che vorrebbero far risalire la cessazione dalla carica gestoria al momento dell'emissione del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa (12.02.2009) e ciò in ragione della circostanza che il Tar di Salerno aveva sospeso in via cautelare gli effetti del provvedimento di liquidazione, determinando il ritorno dei poteri gestori in capo all'ultimo organo consiliare.

Comunque con la sentenza di merito del Tar datata 21.04.2011 che ha rigettato il ricorso avverso il decreto di liquidazione coatta amministrativa, confermando quindi la nomina dei commissari, a tale data, in ragione della immediata esecutività della sentenza amministrativa, deve farsi risalire l'effettiva cessazione della carica degli ultimi amministratori.

Di conseguenza, essendo dato pacifico che la notifica dell'atto introduttivo è stata passata soltanto nel febbraio 2017, risulta ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità.

Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione dell'azione dei creditori sociali sollevata da tutti i componenti, è incontestato che per l'accertamento del *dies a quo* del termine di prescrizione, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935), deve tenersi conto - come anticipato - del secondo comma dell'art. 2394 c.c., per il quale l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L'insufficienza patrimoniale, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità già citata, non può essere confusa con l'insolvenza, che si connota come uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

Il momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa (per tutte, vedi Cass. n. 10937/1997).

Se allora il termine prescrizione deve iniziare a decorrere dal momento in cui tale insufficienza patrimoniale divenga oggettivamente conoscibile dai creditori, l'eccezione effetto prescrizione decorre dal preciso momento in cui tale insufficienza si possa manifestare.

La questione problematica attiene pertanto alla ricerca di criteri e parametri di riferimento che consentano l'esatta individuazione del momento in cui l'insufficienza patrimoniale si palesa in modo oggettivo.

L'elaborazione della giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare in modo inequivocabile



che: "...il punto di emersione della situazione di insufficienza patrimoniale può coincidere con la data di dichiarazione del fallimento (o di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa): nella sentenza dichiarativa di fallimento (o con il decreto di messa in l.c.a.) può risultare conoscibile per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trova la società. In questo caso, dunque, la prescrizione decorrerebbe dalla medesima data. In tale prospettiva, in alcune sentenze si è espressamente affermata una presunzione (di carattere, comunque, relativo) di coincidenza tra data di dichiarazione di fallimento e giorno di inizio della prescrizione dell'azione dei creditori, salva la possibilità di dare prova dell'emersione dello stato di insufficienza patrimoniale in un momento diverso. Come si è sopra sottolineato, infatti, la predetta coincidenza non è affatto automatica, avendo la dichiarazione del Giudice ad oggetto non lo stato di insufficienza patrimoniale, ma la diversa situazione dell'insolvenza" (cfr. Cass. n. 20476/2008).

Ciò chiarito, deve essere accolta anche l'eccezione di prescrizione relativa all'azione dei creditori sociali proposta dai commissari liquidatori.

Poiché se è vero che come attestato nei provvedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi che hanno riguardato le vicende della cooperativa già dal 2008 si era palesato uno stato di incapacità di far fronte con l'attivo al pesante passivo maturato, comunque anche a non voler tenere in considerazione come *dies a quo* quello del decreto di liquidazione coatta amministrativa comunque lo stato di insolvenza è stato accertato con sentenza del Tribunale di Salerno del 05.12.2011 iscritta nel registro delle imprese in data 03.01.2012.

Invero tale pronuncia non fa che rendere definitivamente percepibile una situazione di insolvenza che compendia in sé una valutazione di decozione della cooperativa "già al tempo in cui veniva ordinata la liquidazione", per concludere che le emergenze probatorie poste a fondamento del ricorso dimostravano "in maniera incontrovertibile, lo stato di assoluta ed irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria" (cfr. sentenza di accertamento stato di insolvenza in atti).

In buona sostanza, nell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Salerno non si attesta semplicemente lo stato di insolvenza della cooperativa ma si riferisce di una situazione di dissesto economico risalente già al bilancio al 30.06.2008.

L'unico argomento utilizzato da parte attrice per contrastare l'eccezione di prescrizione è stato quello di ritenere che i commissari liquidatori avevano avuto piena consapevolezza "delle gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori" soltanto con l'audizione di M P in data 17.05.2012 (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).

A parte il rilievo che comunque da tale audizione sono trascorsi quasi cinque anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, resta il dato di fatto che non si può far decorrere nel caso di specie il termine prescrizionale dall'audizione dell'ex presidente del CdA della cooperativa che fornisce elementi - secondo parte attrice - per disvelare le irregolarità della gestione, quando come è stato abbondantemente appurato dalla congerie di pronunce che si sono susseguite tra giustizia amministrativa ed ordinaria che la situazione di insufficienza patrimoniale della compagine cooperativa già palesatasi nel 2008 trova la definitiva conferma nella citata sentenza del Tribunale di Salerno del dicembre 2011.

Pertanto, pur volendo procrastinare ai fini della pubblicità a terzi il rilievo di tale pronuncia al momento della iscrizione nel registro delle Imprese (03.01.2012), risulta comunque irrimediabilmente maturato il termine di prescrizione dell'azione quando nel febbraio 2017 si procede alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Quanto alla posizione del contumace V P, il Collegio evidenzia che la domanda esperita nei suoi confronti risulta essere sfornita di adeguato apparato dimostrativo soprattutto in ordine al profilo causale della sua condotta nella eziologia del danno cagionato al patrimonio



della cooperativa.

In particolare, non deve sfuggire che V P ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione dal 2003 al 2006 e dal 2009 fino alla liquidazione coatta amministrativa e quindi non faceva parte dell'organo consiliare quando nel 2008 si erano palesate nella piena evidenza le difficoltà economiche e finanziarie della cooperativa che la conducevano al successivo dissesto.

Non sussistono gli estremi per condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i profili della responsabilità processuale aggravata.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nei termini come in dispositivo, ad eccezione del convenuto V P rimasto contumace.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal V C S.

C A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA nei confronti M P, B C, S I, M G, A C, D C M, M P, B C, E G, A M, S F, I C, S R, V P, con l'intervento di A E S.A. - R G L'I, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

a) rigetta la domanda nei confronti di tutti i convenuti;

b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei seguenti termini:

- sostenute dai convenuti M P, B C, S I, M G, A C, D C M e liquidate in complessivi euro 40.960,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti O A ed E C dichiaratisi antistatari;

- sostenute dai convenuti M P E B C e liquidate in complessivi euro 21.299,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti G F e D D'A dichiaratisi antistatari;

- sostenute dai convenuti E G E A M e liquidate in complessivi euro 21.299,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

- sostenute dai convenuti I C E S R e liquidate in complessivi euro 21.299,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. A B dichiaratosi antistatario;

- sostenute dal convenuto S F e liquidate in complessivi euro 16.384,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

- sostenute dalla terza chiamata in causa A E - R G L'I e liquidate in complessivi euro 16.384,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

c) nulla per le spese nei confronti del convenuto V P.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021



**IL GIUDICE ESTENSORE**  
**DR. ADRIANO DEL BENE**

**IL PRESIDENTE**  
**DR. DARIO RAFFONE**

